



Documento di Finanza Pubblica Perché riguarda anche Noi Poliziotti Editoriale di Giuseppe Tiani

Per poliziotte e poliziotti di ogni qualifica e ruolo, il Documento di Finanza Pubblica non è una materia tecnica lontana dalla vita quotidiana del nostro servizio. Su queglii indici economici, su quelle percentuali e margini finanziari si costruirà la prossima legge di bilancio 2027. Ed è lì che si capirà se il Governo al di là delle dichiarazioni, avrà la volontà e lo spazio finanziario per destinare risorse alla sicurezza, alla difesa, quindi alla retribuzione accessoria per ristorare e riconoscere la specificità (*turni, notturni, OP, festivi, indennità di specialità o specialistiche, incremento del costo orario dello straordinario ecc..*) del personale. Il DFP 2026 descrive un Paese che procede con prudenza, dentro un contesto internazionale fragile e segnato da tensioni geopolitiche. La crescita prevista per il 2026 si ferma allo 0,6 per cento, un decimo in meno rispetto alle stime autunnali. Per il 2027 il quadro economico finanziario resta debole, mentre solo nel biennio successivo si prevede un lieve miglioramento, con un PIL allo 0,8 per cento. Anche i conti pubblici confermano una linea di rientro graduale. Il deficit 2025 si attesta al 3,1 per cento, leggermente peggiore delle attese, ma il Governo prevede una discesa al 2,9 per cento nel 2026 e poi fino al 2,1 per cento nel 2029. La spesa netta, dopo il +1,9 per cento del 2025, dovrebbe rallentare all'1,6 per cento nel 2026. Il debito resta il nodo più pesante: 137,1 per cento del PIL nel 2025, 138,6 per cento nel 2026, con una lenta ridu-

Sommario:

Editoriale: Documento di Finanza Pubblica. Perché riguarda anche Noi Poliziotti 1

Crisi abitativa: Case per i Poliziotti 2

Decreto Lavoro 3

CU 2026: benefici fiscali 4

Pensioni delle vittime del dovere: quali agevolazioni fiscali prevede la legge 4

Diritto di difesa: annullata sanzione per intemperatività nella notifica della contestazione 5

Rielaborazione Certificazione Unica 2026 a seguito di ricalcolo del conguaglio fiscale 6

Comunicazioni interne 8

è **OFFLINE** il nuovo sito
www.SIAPconvenzioni.it

SIAP CONVENZIONI
Welfare Sindacale
www.SIAPconvenzioni.it

Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP

zione solo dal 2027, fino al 136,3 per cento nel 2029. Questi numeri non sono neutri. Determinano le possibilità concrete di finanziare contratti, indennità, trattamento accessorio, welfare, politiche abitative e specificità. Anche alla luce degli impegni assunti in sede NATO nel giugno 2025, che spingono gli Stati membri ad aumentare progressivamente la spesa per difesa e sicurezza, quindi il sindacato deve vigilare affinché le eventuali maggiori risorse non vadano solo a capitoli strumentali, tecnologici o infrastrutturali, e non riconoscano anche il valore del personale. Qui si misura anche la qualità del Sindacato, il Siap lo fa. Il mondo sindacale dei poliziotti non può ridursi a volantini vuoti, slogan buoni per le chat, messaggi politici da social o comunicati costruiti solo per inseguire consenso immediato, modi di fare che non creano le condizioni per poi risolvere. Un sindacato serio deve leggere i documenti economici, seguire le dinamiche di bilancio, intervenire con i mezzi di cui dispone, dove si formano le decisioni da cui poi dipendono investimenti, welfare, previdenza, casa, rinnovi contrattuali, indennità e condizioni materiali di lavoro. Sul nostro sito il link della vertenza sicurezza Siap per la specificità, una battaglia solitaria, che il Governo attraverso le parole del Ministro Giorgetti nel confronto del 9 dicembre 2025 con il Siap e le OO.SS. del nostro Comparto con l'Esecutivo, dichiarò che il denaro che sarà investito in Difesa, prevederà in percentuale crescente anche il finanziamento della specificità di tutto il personale in uniforme. Ricalcando esattamente la rivendicazione contenuta nell'allegata piattaforma rivendicativa del Siap, che invitiamo i colleghi a leggere per avere un quadro più chiaro di alcune dinamiche. Così come per il Piano Casa, di cui parliamo nella notizia successiva, è un esempio concreto, di come le politiche per il personale non nascono dal nulla e non si conquistano con la vacuità della propaganda sindacale veicolata nelle chat o attraverso i social. Ma nascono dalla capacità di stare dentro i processi reali, capire come aprire o inserirsi in spazi decisionali e rivendicare, con competenza, serietà e autorevolezza professionale delle proposte, per ottenere ciò che spetta alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Per questo il DFP 2026 riguarda anche noi. Perché dietro la prudenza dei conti pubblici si deciderà se la sicurezza resterà una formula da dichiarare o diventerà investimento concreto su chi la garantisce ogni giorno.

◆ **Crisi abitativa e Case per i poliziotti: il SIAP ha sollecitato l'attenzione del Presidente on. Meloni**

Il SIAP ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni, sul tema del **Piano Casa Italia**,



prima dell'emanazione del DPCM previsto dalla legge 207/2024. Per il sindacato, la questione abitativa non è più un tema marginale. Il costo degli affitti, soprattutto nelle grandi città e nelle aree dove la domanda abitativa è più alta, incide ormai in modo pesante sulla vita dei poliziotti, sulle loro retribuzioni, sulla mobilità del personale e, di conseguenza, anche sull'efficienza dei presidi di sicurezza nei territori. Molti operatori della Polizia di Stato lavorano lontano dai luoghi di origine e sono destinati in città dove il canone di locazione assorbe una parte rilevante dello sti-

pendio, l'indice ufficiale che misura il rapporto tra stipendio netto e costi per il mutuo o l'affitto, segnala che, si è superato il 33% d'impatto sullo stipendio in tutte le principali città, a Milano il 47% e a Roma si sfiora il 36%. Tra l'altro Milano e Roma risultano tra le città europee ove per un giovane è più difficile acquistare una piccola casa. Questo rende difficile garantire stabilità, programmare trasferimenti, o il trattenere personale nelle sedi più complesse assicurando continuità operativa agli uffici di polizia. Anche per queste ragioni il SIAP è intervenuto, chiedendo che il **Piano Casa Italia** non sia una semplice operazione edilizia o immobiliare, ma una vera politica nazionale che aiuti il diritto all'abitare, capace di sostenere i lavoratori dei servizi pubblici essenziali, a partire da sicurezza e scuola. La nostra richiesta è chiara, il DPCM dovrà includere tra i destinatari prioritari il personale delle Forze di polizia e, più in generale, i dipendenti pubblici soggetti a mobilità territoriale, in particolare poliziotti e insegnanti. Non si tratta di rivendicare privilegi, ma

di riconoscere che chi serve lo Stato deve poter vivere con dignità. Il SIAP si batte e sostiene, che occorre una moderna e innovativa forma di welfare abitativo pubblico. In passato molte amministrazioni realizzavano alloggi per i propri dipendenti. Oggi, davanti alla crisi abitativa che colpisce lavoratori a reddito medio-basso, giovani, famiglie monoreddito, studenti fuori sede e personale trasferito, quella scelta va ripensata e aggiornata. Il Piano dovrebbe quindi puntare soprattutto sul recupero e sulla riqualificazione di immobili pubblici e privati inutilizzati, destinandoli stabilmente a locazioni con canone sostenibile o convenzionato, con affitti realmente compatibili con i redditi di lavoratori come i poliziotti. Il SIAP ha proposto di valorizzare strumenti mutualistici e cooperativi, compresi quelli che possono essere gestiti dal Fondo Assistenza della Polizia di Stato, per costruire soluzioni abitative non speculative e realmente orientate al bisogno sociale. C'è poi un altro punto centrale, molti edifici utilizzati come uffici dalle Forze di polizia, non rispettano standard adeguati di sicurezza, qualità e tutela del lavoro. Garantire luoghi di lavoro dignitosi a chi assicura ogni giorno il servizio pubblico è parte della stessa visione. Per il SIAP, il Piano Casa Italia deve poter contare su una programmazione finanziaria pluriennale adeguata, capace di integrare risorse statali, europee, regionali e locali, fondi strutturali e programmi di rigenerazione urbana. Il messaggio del SIAP è semplice e concreto, **se si chiede sempre più sicurezza, dobbiamo mettere nelle condizioni di vivere chi la sicurezza la garantisce ogni giorno.**

[CLICCA QUI](#) 

◆ Decreto Lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, che mobilita risorse per circa 934 milioni di euro, mirerebbe a rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l'occupazione stabile soprattutto per giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all'economia digitale. Per favorire l'inserimento lavorativo delle categorie più esposte e ridurre i divari territoriali, il decreto introduce quattro misure principali di decontribuzione: un bonus assunzione donne 2026 che prevede un esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, elevato a 800 euro nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno; un bonus assunzione giovani 2026 che riconosce un esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro mensili per 24 mesi, con limite aumentato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi; un bonus stabilizzazione giovani 2026 che concede un esonero totale fino a 500 euro mensili per 24 mesi per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e stabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, destinato a giovani under 35 mai occupati stabilmente; e infine un bonus assunzioni ZES 2026 che riconosce un esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili ai datori di lavoro fino a 10 dipendenti che assumono over 35 disoccupati da almeno 24 mesi nella ZES unica del Mezzogiorno. In materia di salario giusto, il decreto stabilisce che la retribuzione dei lavoratori non possa essere inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, garantendo così un trattamento economico complessivo adeguato, contrastando il dumping salariale e tutelando la concorrenza leale, senza introdurre un salario minimo legale e lasciando alla contrattazione collettiva la definizione delle voci retributive. Il decreto interviene anche sulla disciplina dei rinnovi contrattuali, prevedendo che le parti sociali definiscano decorrenze degli aumenti, eventuali importi una tantum e strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del contratto e il rinnovo, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale del contratto precedente. Se il rinnovo non avviene entro dodici mesi dalla scadenza, le retribuzioni vengono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell'indice IPCA. Per contrastare il caporalato digitale, il decreto introduce l'obbligo di verifica dell'identità digitale dei lavoratori tramite SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte, vieta la cessione o il noleggio degli account e attribuisce ai gestori delle piattaforme responsabilità sui controlli, con sanzioni amministrative o sospensione dell'attività in caso di omissioni. Inoltre, viene riconosciuto il diritto alla trasparenza algoritmica, imponendo alle piattaforme di fornire informazioni chiare sul funzionamento degli algoritmi che influenzano assegnazione dei compiti, compensi e rating, e garantendo ai lavoratori la possibilità di richiedere un intervento umano per il rie-

same delle decisioni automatizzate che incidono sul rapporto di lavoro. Per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro, il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, dedicata alla gestione strutturata di maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. Le aziende certificate beneficiano di un esonero contributivo fino all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Infine, il decreto prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote di TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

◆ **CU 2026: benefici fiscali**

L'INPS ha aggiornato la Certificazione Unica 2026 per i titolari di prestazioni a sostegno del reddito, così da permettere l'applicazione automatica delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge 207/2024. Le CU corrette, disponibili dal 31 marzo, includono i dati necessari nella sezione "Somma che non concorre alla formazione del reddito" e le relative annotazioni, già recepite nella dichiarazione precompilata, che può quindi essere accettata senza modifiche. Le novità non riguardano i pensionati, salvo i casi in cui nel 2025 abbiano percepito anche prestazioni a sostegno del reddito, per le quali il beneficio spetta limitatamente a tali somme. La somma aggiuntiva non imponibile è riconosciuta ai redditi fino a 20.000 euro con percentuali variabili, mentre l'ulteriore detrazione spetta tra 20.001 e 40.000 euro, fino a un massimo di 1.000 euro. Chi percepisce più redditi di lavoro deve comunque presentare la dichiarazione per verificare l'importo spettante.

[CLICCA QUI](#) 

◆ **Pensioni delle vittime del dovere: quali agevolazioni fiscali prevede la legge.**

La norma del 2016 aveva esteso alle vittime del dovere gli stessi benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo, ma l'INPS inizialmente aveva interpretato questa estensione in modo molto limitato: l'esenzione dall'IRPEF era applicata solo alle pensioni direttamente collegate all'evento che aveva causato il riconoscimento dello status, quindi solo alle pensioni privilegiate. Negli anni successivi, però, la Corte di Cassazione ha chiarito più volte che questa interpretazione era troppo restrittiva. Con varie sentenze e ordinanze del 2024 e del 2025, la Corte ha affermato che l'esenzione deve riguardare tutti i trattamenti pensionistici percepiti dalle vittime del dovere, dai soggetti equiparati e dai loro familiari superstiti, senza richiedere alcun legame tra la pensione e l'evento lesivo. Secondo la Corte, la finalità della legge è offrire una tutela ampia e concreta, non simbolica, e quindi non ha senso limitare il beneficio solo ad alcune pensioni. L'Agenzia delle Entrate ha recepito quest'orientamento con una risoluzione del 2025, invitando i propri uffici a rivedere i procedimenti ancora aperti e chiarendo che l'esenzione IRPEF deve essere applicata a tutte le pensioni derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non collegate all'evento che ha dato origine allo status di vittima del dovere. Di conseguenza, l'INPS ha aggiornato le proprie istruzioni: a partire dal 2026, tutte le pensioni, comprese quelle già liquidate e, quelle ottenute tramite cumulo, totalizzazione o computo in Gestione Separata, sono esentate dall'IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali. L'esenzione è applicata automaticamente sui ratei del 2026, e le trattenute già effettuate da gennaio saranno rimborsate dall'INPS. Per gli anni precedenti al 2026, invece, chi ha diritto all'esenzione deve presentare una richiesta di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'INPS comunicherà con un successivo messaggio le modalità operative per presentare eventuali domande concernenti l'esenzione sui trattamenti pensionistici.

[CLICCA QUI](#) 

◆ **Diritto di difesa: annullata sanzione per intempestività nella notifica della contestazione**

Per disciplinare correttamente il rapporto tra procedimento penale e disciplinare sono previste delle procedure da osservare che stabiliscono degli obblighi in capo all'Amministrazione di recepire alcuni provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria affinché si adottino provvedimenti sanzionatori e/o di natura cautelare, e viceversa, degli obblighi in capo all'A.G. di comunicare all'Amministrazione l'esistenza del procedimento penale sia nella sua fase iniziale che in quella conclusiva. Prendendo spunto dalla Sentenza del TAR Sicilia Catania Sez. III, avente n. 02136/2025, si cercherà di chiarire alcuni aspetti dell'interconnessione tra i due procedimenti sui quali l'organo giurisdizionale si è espresso. La sentenza riguarda il ricorso di un appartenente alla Polizia di Stato contro la sanzione disciplinare della destituzione, inflitta, con decreto del capo della Polizia, a seguito di un procedimento disciplinare avviato dopo una sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Catania, per bancarotta. Il ricorrente impugnava tale sanzione evidenziando presunte violazioni normative sulla legittimità dell'avvio del procedimento stesso e alla tempestività con cui tale procedimento era stato attivato. In merito alla legittimità dell'avvio del procedimento disciplinare il Tar chiariva che anche dopo la Riforma Cartabia, l'amministrazione può comunque avviare un procedimento disciplinare fondandosi su una valutazione autonoma dei fatti storici (e sugli atti del processo penale, diversi dalla sentenza), indipendentemente dalla preclusione dell'uso della sentenza di patteggiamento come prova diretta. Il tribunale, riconoscendo l'autonomia tra procedimento penale e disciplinare e la potestà dell'amministrazione di esercitare autonomamente una valutazione nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno posto in essere comportamenti contrari ai doveri derivanti dal loro status (ex art. 54 cost), riteneva quindi, infondato il primo motivo del ricorso. Nel secondo caso, il ricorrente eccepeva la mancata tempestività del procedimento disciplinare perché avviato tardivamente, in violazione dell'art. 9, co. 4, d.P.R. 737/1981, che ne impone l'avvio entro 120 giorni dalla conoscenza della sentenza integrale da parte dell'amministrazione (o 40 giorni dalla notifica all'Amministrazione). Nel caso in esame, la contestazione degli addebiti risultava essere stata notificata all'interessato il 26 aprile 2024, a fronte però di una comunicazione della sentenza da parte dell'A.G. sulle cui modalità e sulla cui data di trasmissione veniva richiesto l'intervento chiarificatore del giudice amministrativo. Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, tale comunicazione era da considerarsi avvenuta in data 12 febbraio 2024, soltanto a seguito di una propria richiesta alla cancelleria del Tribunale e pertanto la notifica della contestazione era da ritenersi tempestiva; secondo la ricostruzione del ricorrente, riconosciuta in sentenza dal tribunale, era da considerarsi intempestiva poiché avvenuta in data 23 ottobre 2023, quando era pervenuta formalmente all'Amministrazione, seppur per finalità legate all'applicazione dell'articolo 27 del d.l. n. 113 del 2018, nell'ambito delle comunicazioni periodiche *al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione Investigativa Antimafia per finalità di prevenzione generale e per il potere di proposta ai sensi del codice antimafia*. Interessante rilevare che la decisione del TAR a favore del ricorrente, veniva presa nonostante nessuna comunicazione della citata decisione all'Amministrazione era stata fatta dalla cancelleria del giudice ai sensi dell'art. 154-ter norme attuazione del c.p.p. e nonostante nessuna delle parti della sentenza, pervenuta all'Amministrazione unicamente nel rispetto dell'articolo 27 del d.l. n. 113 del 2018, era individuabile la qualifica di dipendente pubblico dell'interessato. In tale contesto la sentenza, inviata dalla Cancelleria alla Questura e alla Direzione investigativa Antimafia per la prima volta in data 23.10.2023, seppur inviata in forma integrale, non era stata ritenuta rilevante dall'Amministrazione in quanto, a parere della stessa, trasmessa per finalità estranee a quelle disciplinari. Il Tribunale chiariva che l'Amministrazione resistente, secondo cui il procedimento penale a carico del ricorrente sarebbe stato dalla stessa sconosciuto, in quanto l'A.G. non le aveva comunicato la sentenza ai sensi dell'art. 154-ter, c.p.p., in realtà, essendo già



re un procedimento disciplinare fondandosi su una valutazione autonoma dei fatti storici (e sugli atti del processo penale, diversi dalla sentenza), indipendentemente dalla preclusione dell'uso della sentenza di patteggiamento come prova diretta. Il tribunale, riconoscendo l'autonomia tra procedimento penale e disciplinare e la potestà dell'amministrazione di esercitare autonomamente una valutazione nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno posto in essere comportamenti contrari ai doveri derivanti dal loro status (ex art. 54 cost), riteneva quindi, infondato il primo motivo del ricorso. Nel secondo caso, il ricorrente eccepeva la mancata tempestività del procedimento disciplinare perché avviato tardivamente, in violazione dell'art. 9, co. 4, d.P.R. 737/1981, che ne impone l'avvio entro 120 giorni dalla conoscenza della sentenza integrale da parte dell'amministrazione (o 40 giorni dalla notifica all'Amministrazione). Nel caso in esame, la contestazione degli addebiti risultava essere stata notificata all'interessato il 26 aprile 2024, a fronte però di una comunicazione della sentenza da parte dell'A.G. sulle cui modalità e sulla cui data di trasmissione veniva richiesto l'intervento chiarificatore del giudice amministrativo. Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, tale comunicazione era da considerarsi avvenuta in data 12 febbraio 2024, soltanto a seguito di una propria richiesta alla cancelleria del Tribunale e pertanto la notifica della contestazione era da ritenersi tempestiva; secondo la ricostruzione del ricorrente, riconosciuta in sentenza dal tribunale, era da considerarsi intempestiva poiché avvenuta in data 23 ottobre 2023, quando era pervenuta formalmente all'Amministrazione, seppur per finalità legate all'applicazione dell'articolo 27 del d.l. n. 113 del 2018, nell'ambito delle comunicazioni periodiche *al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione Investigativa Antimafia per finalità di prevenzione generale e per il potere di proposta ai sensi del codice antimafia*. Interessante rilevare che la decisione del TAR a favore del ricorrente, veniva presa nonostante nessuna comunicazione della citata decisione all'Amministrazione era stata fatta dalla cancelleria del giudice ai sensi dell'art. 154-ter norme attuazione del c.p.p. e nonostante nessuna delle parti della sentenza, pervenuta all'Amministrazione unicamente nel rispetto dell'articolo 27 del d.l. n. 113 del 2018, era individuabile la qualifica di dipendente pubblico dell'interessato. In tale contesto la sentenza, inviata dalla Cancelleria alla Questura e alla Direzione investigativa Antimafia per la prima volta in data 23.10.2023, seppur inviata in forma integrale, non era stata ritenuta rilevante dall'Amministrazione in quanto, a parere della stessa, trasmessa per finalità estranee a quelle disciplinari. Il Tribunale chiariva che l'Amministrazione resistente, secondo cui il procedimento penale a carico del ricorrente sarebbe stato dalla stessa sconosciuto, in quanto l'A.G. non le aveva comunicato la sentenza ai sensi dell'art. 154-ter, c.p.p., in realtà, essendo già

avvenuto il primo motivo del ricorso. Nel secondo caso, il ricorrente eccepeva la mancata tempestività del procedimento disciplinare perché avviato tardivamente, in violazione dell'art. 9, co. 4, d.P.R. 737/1981, che ne impone l'avvio entro 120 giorni dalla conoscenza della sentenza integrale da parte dell'amministrazione (o 40 giorni dalla notifica all'Amministrazione). Nel caso in esame, la contestazione degli addebiti risultava essere stata notificata all'interessato il 26 aprile 2024, a fronte però di una comunicazione della sentenza da parte dell'A.G. sulle cui modalità e sulla cui data di trasmissione veniva richiesto l'intervento chiarificatore del giudice amministrativo. Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, tale comunicazione era da considerarsi avvenuta in data 12 febbraio 2024, soltanto a seguito di una propria richiesta alla cancelleria del Tribunale e pertanto la notifica della contestazione era da ritenersi tempestiva; secondo la ricostruzione del ricorrente, riconosciuta in sentenza dal tribunale, era da considerarsi intempestiva poiché avvenuta in data 23 ottobre 2023, quando era pervenuta formalmente all'Amministrazione, seppur per finalità legate all'applicazione dell'articolo 27 del d.l. n. 113 del 2018, nell'ambito delle comunicazioni periodiche *al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione Investigativa Antimafia per finalità di prevenzione generale e per il potere di proposta ai sensi del codice antimafia*. Interessante rilevare che la decisione del TAR a favore del ricorrente, veniva presa nonostante nessuna comunicazione della citata decisione all'Amministrazione era stata fatta dalla cancelleria del giudice ai sensi dell'art. 154-ter norme attuazione del c.p.p. e nonostante nessuna delle parti della sentenza, pervenuta all'Amministrazione unicamente nel rispetto dell'articolo 27 del d.l. n. 113 del 2018, era individuabile la qualifica di dipendente pubblico dell'interessato. In tale contesto la sentenza, inviata dalla Cancelleria alla Questura e alla Direzione investigativa Antimafia per la prima volta in data 23.10.2023, seppur inviata in forma integrale, non era stata ritenuta rilevante dall'Amministrazione in quanto, a parere della stessa, trasmessa per finalità estranee a quelle disciplinari. Il Tribunale chiariva che l'Amministrazione resistente, secondo cui il procedimento penale a carico del ricorrente sarebbe stato dalla stessa sconosciuto, in quanto l'A.G. non le aveva comunicato la sentenza ai sensi dell'art. 154-ter, c.p.p., in realtà, essendo già

stata informata del rinvio a giudizio del ricorrente (in qualità di pubblico dipendente) con comunicazione ex art. 129, disp. Att. Cpp, del 4 gennaio 2021 della Procura della Repubblica di Catania, avrebbe dovuto e potuto attenzionare la posizione del ricorrente, essendo irrilevanti, a tal fine, eventuali disguidi e/o disservizi interni alla medesima p.a. imputabili a sua non diligenza. Il TAR respingeva quindi, le argomentazioni dell'Amministrazione stabilendo la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare, ossia ben oltre il termine di 120 giorni, in quanto il termine per l'avvio del procedimento decorreva dalla "conoscenza legale e integrale" della sentenza avvenuto in data 23 ottobre 2023, non rilevando lo specifico canale o la finalità formale della trasmissione, ravvisando così una palese violazione del termine perentorio di legge per l'attivazione del procedimento disciplinare, motivo per cui la sanzione veniva annullata.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana confermava il giudizio di primo grado, con la sentenza n. 289/2026 del 27 aprile 2026, stabilendo la perentorietà dei termini per avviare il procedimento disciplinare nei confronti di personale della Polizia di Stato a seguito di una sentenza penale irrevocabile chiarendo che respingeva l'appello del Ministero, confermando che la comunicazione del 23 ottobre, poiché tale comunicazione integrava la conoscenza qualificata, indipendentemente dal fine e dal fatto che il dipendente fosse dipendente del Reparto Mobile e non della Questura. Per i poliziotti, questa pronuncia ribadisce la perentorietà dei termini per avviare il procedimento disciplinare a seguito di una sentenza penale irrevocabile a tutela della tempestività del diritto di difesa che deve essere sempre garantito e stabilisce che l'Amministrazione deve agire con diligenza su ogni comunicazione integrale di sentenza, verificando l'appartenenza del soggetto alla Polizia di Stato, in questo caso già nota dal 2021 a seguito di comunicazione del rinvio a giudizio.

◆ **Rielaborazione Certificazione Unica 2026 a seguito di ricalcolo del conguaglio fiscale.**

In seguito alla circolare nr. 0012703 del 06/02/2026 con la quale sono stati richiesti i dati relativi al personale della Polizia di Stato che nel corso dell'anno 2025 ha fruito di doppi buoni pasto giornalieri, è stato comunicato pochi giorni fa che sulla base degli elenchi trasmessi dalle Direzioni centrali e Ispettorati, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - Gestione Amministrativo-Contabile del Personale della Polizia di Stato degli Uffici Centrali- ha provveduto a segnalare sul sistema NoiPA, per ciascun dipendente, l'importo eccedente il limite di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici (per l'anno 2025 pari ad € 8,00), ossia € 6,00 per il numero di giorni in cui è stato corrisposto un doppio buono pasto. Tale segnalazione ha comportato, per i medesimi dipendenti, il ricalcolo del conguaglio fiscale e previdenziale riferito all'anno 2025 e la conseguente rielaborazione della Certificazione Unica già emessa. Le risultanze del conguaglio saranno addebitate in un'unica soluzione sulla prossima mensilità stipendiale (maggio 2026). Si precisa, inoltre, che i dati contenuti nella predetta Certificazione Unica, acquisita nel cassetto fiscale dell'agenzia delle Entrate, saranno riportati nella dichiarazione dei redditi precompilata che sarà disponibile on line a partire dal 30 aprile p.v. e, pertanto, in caso di utilizzo del modello 730 precompilato, i dati contenuti nella Certificazione Unica dovranno essere sostituiti manualmente dal dichiarante con quelli riportati sulla nuova Certificazione Unica, che sarà a breve emessa e resa disponibile sul profilo utente NoiPA. Il SIAP, esaminate le determinazioni dell'Ufficio VIII del 27 aprile relative al ricalcolo del conguaglio fiscale sui doppi buoni pasto, ha segnalato con vibranti interlocuzioni delle criticità sostanziali nell'impostazione adottata. L'impiego del personale in doppio turno a giorni alterni non è una scelta del dipendente ma una modalità organizzativa imposta dall'Amministrazione per garantire la continuità dei servizi. In questo contesto il secondo buono pasto non può essere qualificato come beneficio aggiuntivo né come componente retributiva soggetta a tassazione, ma deve essere riconosciuto per ciò che è: un sostitutivo del servizio mensa necessario a

CERTIFICAZIONE UNICA 2026



sostenere il personale impegnato in turnazioni particolarmente gravose. L'operazione di recupero retroattivo delle somme, oltre a di vicinanza ai lavoratori, contrasta con i principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento e proporzionalità dell'azione amministrativa, scaricando sui lavoratori responsabilità economiche che non hanno mai avuto. Il SIAP richiama inoltre il precedente delle missioni pagate in contanti, per le quali l'Amministrazione, di fronte alle evidenti criticità, ha ritenuto opportuno sospendere l'esecutività delle nuove disposizioni in attesa di un chiarimento normativo, risultato ottenuto grazie a una decisa azione politica del sindacato. Per queste ragioni il SIAP ha chiesto la sospensione immediata delle determinazioni adottate e l'avvio di un riesame complessivo della materia, affinché ogni intervento sia coerente con la normativa vigente, con gli accordi pattizi e con le specificità operative del personale della Polizia di Stato. Non è accettabile che chi garantisce ogni giorno la sicurezza del Paese venga penalizzato per aver adempiuto a obblighi di servizio imposti dall'Amministrazione stessa. Il SIAP continuerà a vigilare e a intervenire con determinazione affinché venga ripristinata equità e rispetto nei confronti di tutto il personale coinvolto.

[CLICCA QUI](#)



SIAPInform@20

del 4 Maggio 2026

Direttore Responsabile
Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione
Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



MAGGIO

Archivio Segreteria Provinciale CATANIA - Servizio di controllo del territorio (in città)

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							



Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI